

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA         | Presidente                                                |
| (MI) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CAPIZZI      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) SCARANO      | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 01/09/2026

### FATTO

Con ricorso del 3 aprile 2026, la cliente, titolare di conto corrente presso l'intermediario convenuto, lamenta le modalità con le quali quest'ultimo ha dato esecuzione a un pignoramento presso terzi disposto in data 21 gennaio 2026, con apposizione di un vincolo sull'importo di € 421,28. La ricorrente espone che, alla data del pignoramento, il saldo disponibile del conto era pari a circa € 550,00 e derivava principalmente dall'accredito

dello stipendio, pari a € 1.122,00, avvenuto in data 13 gennaio 2026. Ritiene pertanto che l'intermediario abbia illegittimamente vincolato somme inferiori alla soglia di impignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c.

La cliente precisa che, nella stessa giornata del 21 gennaio 2026, prima dell'apposizione del vincolo, aveva effettuato un pagamento di € 770,00 per la riparazione dell'autovettura, riducendo il saldo disponibile, e che eventuali ulteriori accrediti sarebbero stati immediatamente utilizzati e non presenti sul conto al momento del blocco. A suo dire, il criterio adottato dall'intermediario sarebbe errato, in quanto la disciplina di legge tutelerebbe il saldo disponibile entro la soglia di impignorabilità, indipendentemente dalle movimentazioni precedenti. Chiede quindi l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario, lo svincolo e la restituzione della somma di € 421,28, nonché ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, rilevando che la controversia attiene alle modalità di esecuzione di un pignoramento presso terzi e ai limiti di pignorabilità delle somme, questioni riservate alla cognizione dell'autorità giudiziaria. Nel merito, afferma di avere ricevuto, in data 21 gennaio 2026, la notifica di un pignoramento presso terzi nei confronti della cliente e di avere conseguentemente provveduto a vincolare l'importo pignorato, in adempimento di un obbligo legale gravante sul terzo pignorato. Il convenuto deduce altresì che le somme accreditate a titolo di stipendio in data 13 gennaio 2026 erano già state integralmente utilizzate dalla cliente prima della notifica dell'atto di pignoramento e che, prima di tale notifica, sul conto corrente erano confluiti importi pignorabili per complessivi € 966,83. Rileva inoltre che il vincolo apposto non costituiva esercizio di una facoltà discrezionale, ma effetto degli obblighi gravanti sul terzo pignorato, e che l'intermediario non avrebbe potuto autonomamente disporre lo svincolo delle somme in assenza di un provvedimento dell'autorità competente o di idonea comunicazione del creditore procedente.

Nelle repliche, la cliente insiste nelle proprie domande, precisando di non contestare il pignoramento in sé, né di proporre opposizione agli atti esecutivi, ma di censurare esclusivamente la condotta dell'intermediario nell'individuazione e nel blocco delle somme. Ribadisce, in particolare, che alla data del 21 gennaio 2026 il saldo disponibile era inferiore alla soglia di impignorabilità e che il blocco della somma di € 421,28 sarebbe pertanto illegittimo.

L'intermediario, con le controrepliche, si riporta alle precedenti difese, osservando che la qualificazione formale della domanda come censura della condotta dell'intermediario non modifica la sostanza della controversia. A suo dire, infatti, l'accoglimento del ricorso presupporrebbe una valutazione in ordine alla corretta individuazione delle somme pignorabili e alla legittimità del vincolo apposto, con conseguente sostituzione dell'Arbitro all'autorità giudiziaria competente.

## DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la legittimità della condotta tenuta dall'intermediario in relazione all'apposizione di un vincolo su somme presenti sul conto corrente della ricorrente, a seguito della notifica di un atto di pignoramento presso terzi, nonché la conseguente richiesta di svincolo e restituzione dell'importo di € 421,28.

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione nel rito avanzata da parte resistente, che invoca l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*. L'eccezione coglie nel segno. Sul punto, il Collegio osserva che, ai sensi delle vigenti Disposizioni ABF in vigore dall'1.10.2020 (Sez. I, Par.4), "*non possono essere [...] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria*"; le medesime Disposizioni precisano, inoltre, che rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che il vincolo contestato è stato apposto in esecuzione di un pignoramento presso terzi notificato all'intermediario, nella qualità di terzo pignorato, ai sensi della disciplina speciale in materia di riscossione

coattiva. Il Collegio di Coordinamento, con Decisione n. 8088/2021, ha chiarito che sono sottratte alla competenza dell'Arbitro anche le controversie che attengono a profili inerenti al procedimento speciale di pignoramento esattoriale, anche nella sua fase c.d. stragiudiziale, e ai relativi riflessi circa la legittimità o meno del comportamento dell'intermediario di non rendere disponibili al cliente somme risultanti sul conto corrente ma oggetto di pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il medesimo principio è stato ribadito dal Collegio di Milano, con Decisione n. 13607/2023, in una fattispecie avente ad oggetto il blocco dell'operatività del conto corrente e la conseguente indisponibilità della relativa giacenza in esecuzione di un provvedimento di pignoramento presso terzi. In tale occasione, il Collegio ha esaminato in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola fondata, proprio in applicazione del richiamato orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento. Più in generale, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali, l'Arbitro è incompetente a sindacare le modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi da parte dell'intermediario che rivesta la qualifica di terzo pignorato, trattandosi di questioni che devono essere devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione nell'ambito del processo esecutivo (cfr. ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 10169/2023; Collegio di Bari, Decisione n. 4387/2024; Collegio di Coordinamento, Decisione n. 8088/2021). Il medesimo orientamento è stato recentemente ribadito con riferimento a una controversia avente sostanzialmente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario resistente nell'esecuzione di un provvedimento di pignoramento presso terzi (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 8818/2024). Né vale, in senso contrario, la circostanza che la ricorrente affermi di non contestare il pignoramento in sé, ma soltanto la condotta dell'intermediario nell'individuazione e nel blocco delle somme. Dalla prospettazione della domanda emerge infatti che la cliente chiede l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario per avere vincolato somme asseritamente inferiori alla soglia di inpignorabilità prevista dall'art. 545 c.p.c., nonché lo svincolo e la restituzione dell'importo bloccato. L'accoglimento della domanda presupporrebbe dunque una valutazione circa la corretta individuazione delle somme pignorabili, l'applicazione dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. e la legittimità del vincolo apposto in sede esecutiva. Tali profili non attengono alla ordinaria esecuzione del rapporto bancario, ma si collocano all'interno della procedura esecutiva e devono essere fatti valere innanzi all'autorità giudiziaria competente, mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento processuale. Quando il blocco del conto corrente discende da una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, le contestazioni relative alle modalità di svolgimento del procedimento esecutivo e alla permanenza del vincolo devono trovare la propria sede dinanzi al giudice dell'esecuzione, dovendosi escludere la competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Torino, Decisione n. 10169/2023).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario deve essere accolta e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbito ogni esame del merito.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**